



Unione europea
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale



Repubblica Italiana



Regione Umbria

PSR

Programma
di Sviluppo Rurale
per l'Umbria

l'Europa investe nelle zone rurali



Progetto
INFO(PAC)K:
la PAC informa

**Norme ed
adempimenti di legge
per la produzione
zootecnica
convenzionale.**

A cura di
Massimo Chiorri

SOMMARIO

L'azienda e la sua registrazione **3**

L'anagrafe degli animali **4**

Strumenti per l'anagrafe **5**

Il benessere animale **9**

La sicurezza alimentare: la rintracciabilità e il pacchetto igiene **11**



Presentazione

L'Umbria si trova al bivio di un futuro non privo di difficoltà per le attività agricole, ed in particolare per le imprese zootecniche. Tale sfida, alla luce della nuova Politica Agricola Comunitaria e del recente Piano Zootecnico Regionale, può costituire una grande opportunità per cogliere la quale occorre conoscere le nuove regole, interpretarle, per fare delle scelte adeguate a far fronte alle sfide della modernità, dello sviluppo e della sostenibilità ambientale. È con questo intento che la Regione Umbria ha promosso azioni di informazione per il settore zootecnico, nell'ambito della misura 111 - Azione a - del Programma di Sviluppo Rurale

per l'Umbria 2007-2013, per fornire ai protagonisti, ovvero agli allevatori, gli strumenti per sviluppare la propria impresa, per aumentare la propria competitività, ma anche per giocare in modo adeguato il proprio ruolo di tutela dell'ambiente e di garanti della qualità dei prodotti agroalimentari. Siamo certi che questa pubblicazione costituirà un punto di partenza per stimolare gli imprenditori e dare loro quel supporto di cui necessitano per una maggiore consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie potenzialità.

Fernanda Cecchini
Assessore alle Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Regione Umbria

Premessa

I notevoli cambiamenti che investono il settore agricolo, e in particolare il settore zootecnico, impongono alle aziende di ripensare il loro modo di fare impresa e di stare sul mercato, per essere in linea con gli orientamenti della PAC, con le richieste del mercato e dei consumatori e con le esigenze di sostenibilità economica ed ambientale. Nell'ambito del progetto denominato INFO(PAC)K: LA PAC INFORMA, promosso dalla Regione Umbria attraverso il Programma di Sviluppo Rurale, il Ce.S.A.R. Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale ha messo a frutto la propria pluriennale esperienza nella comunicazione sulla PAC e sul sistema agricolo per l'attuazione di azioni di informazione indirizzate

al settore zootecnico. La presente pubblicazione risponde all'esigenza di informare gli imprenditori agro-zootecnici sulle principali problematiche ed opportunità legate al settore, con particolare riferimento alla PAC e al Piano Zootecnico Regionale, al fine di favorire il miglioramento delle conoscenze professionali, lo sviluppo delle professionalità imprenditoriali, nonché informare gli addetti sui possibili nuovi orientamenti di mercato e diffondere la conoscenza rispetto a metodi di produzione e di allevamento compatibili con una gestione sostenibile delle risorse naturali.

Angelo Frascarelli
Direttore del Ce.S.A.R.
Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale

Nel corso degli ultimi decenni sono emerse diverse problematiche in tema di sicurezza alimentare, che si riverberano in tutti i settori della filiera produttiva, a partire dalla produzione primaria.

Alla luce di ciò, l'Unione Europea ha radicalmente reimpostato la propria politica, con l'obiettivo principe di tutelare il consumatore finale, regolamentando l'apparato produttivo di tutta la filiera alimentare; tali norme, emanate sotto forma di Regolamenti, sono tutte

basate su una serie di principi cardine, come la semplificazione normativa, la divisione di responsabilità a tutti i livelli produttivi, l'approccio di filiera e la tracciabilità.

Quanto segue è una sintesi delle procedure di attivazione dell'attività produttiva e della gestione degli animali, alla luce delle norme comunitarie per la rintracciabilità e per il benessere animale. La descrizione si limita all'analisi della normativa della sola fase di allevamento.



L'azienda e la sua registrazione

Tutti gli allevatori sono produttori primari e se commercializzano gli animali e/o i prodotti di origine animale da essi derivati sono a tutti gli effetti operatori alimentari che hanno responsabilità ben definite nei confronti dei consumatori e obblighi da rispettare: registrazione, tracciabilità, identificazione e controllo dei pericoli, rispetto del benessere animale.

Il neo allevatore deve presentare la domanda di inizio attività (DIA) al Comune di residenza ed all'ASL - Servizio veterinario, che provvede a:

- verificare se esistono i requisiti per attivare l'allevamento;
- rilevare le coordinate geografiche dell'allevamento;
- registrare i dati anagrafici e fiscali;
- vidimare il registro di carico scarico.

La registrazione è un obbligo per tutti gli allevatori dell'Unione Europea ed è indispensabile per:

- accedere ai Premi U.E. sul bestiame allevato (PAC);
- prevenire e contrastare il diffondersi di malattie contagiose sul bestiame e zoonosi;
- consentire la corretta etichettatura delle carni e la rintracciabilità dell'animale e dell'allevamento.

Tutte le aziende devono attivare la procedura per l'attribuzione del codice identificativo (numero stalla) alfanumerico composto da 8 cifre (3 cifre: codice ISTAT del comune ove è ubicata l'azienda, 2 lettere: sigla della provincia, 3 cifre: numero progressivo assegnato all'azienda). L'attribuzione di tale codice avviene da parte dei Servizi Veterinari della ASL competente per territorio.

Il suddetto codice (figura 1) è fondamentale per la procedura di identificazione degli animali e costituisce il mezzo attraverso il quale viene istituito, presso ogni singola ASL, il sistema di registrazione (elenco telematico)

delle aziende insistenti sul territorio competente.

L'azienda viene registrata nella B.D.N. (Banca Dati Nazionale) con informazioni quali: il codice identificativo dell'azienda; l'indirizzo dell'azienda e le coordinate geografiche; il nome, l'indirizzo, il codice fiscale del proprietario; il nome, l'indirizzo, il codice fiscale

IT	000	PG	001
SIGLA STATO	CODICE COMUNE	SIGLA PROVINCIA	N. ALLEVAMENTO

Figura 1. Codice allevamento.

del detentore; le specie allevate; il tipo di produzione.

L'anagrafe degli animali

L'Anagrafe nazionale è un sistema di identificazione e registrazione degli animali a tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico. Si basa su un sistema di registrazione delle aziende mediante l'attribuzione di un codice aziendale, sulla registrazione della consistenza degli allevamenti e delle movimentazioni degli animali, sulla marcatura dei capi, sulla registrazione delle macellazioni.

Il sistema consente di seguire i passi degli alimenti in tutta la filiera produttiva, permettendone la tracciabilità e l'attribuzione delle eventuali responsabilità.

L'anagrafe facilita indirettamente:

- il sostegno degli operatori che adottano buone prassi produttive;
- il monitoraggio dello stato sanitario

degli allevamenti per prevenire le epidemie;

- la garanzia della salubrità degli alimenti ed il tempestivo intervento in caso di incidente sanitario lungo tutta la filiera produttiva;
- la assicurazione del cittadino rendendo trasparente l'origine di ciò che consuma.

L'anagrafe zootecnica che comprende :

- Anagrafe bovina;
- Anagrafe ovina e caprina;
- Anagrafe delle aziende e degli allevamenti avicoli;
- Anagrafe Equidi;
- Anagrafe suini.

Attraverso una Banca Dati Nazionale completamente informatizzata e accessibile via Internet da operatori e cittadini, vengono registrati e identificati i capi presenti in Italia. Sono registrati anche i dati dei proprietari, dei detentori e dei mattatoi.

Per il consumatore rappresenta una corretta e completa fonte informativa: lo strumento in questione consente infatti di accedere, attraverso la semplice digitazione del codice identificativo dell'animale contenuto nell'etichetta delle confezioni o nel cartello esposto appositamente dal negoziante, a tutte le informazioni anagrafiche sulla "carne" che si intende acquistare.



Strumenti per l'anagrafe

BANCA DATI NAZIONALE (BDN)

Rappresenta l'archivio generale di tutti gli animali da reddito allevati in Italia, per le finalità generali del regolamento CE 178/2002 e di quelli compresi dal "Pacchetto Igiene"; è gestita dal Ministero della Salute che si avvale, quale organo tecnico, del Centro Servizi Nazionale presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZSAM) con sede a Teramo.

I sistemi di identificazione e registrazione degli animali delle specie zootecniche, o anagrafi zootecniche, hanno i seguenti obiettivi:

- garantire la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti;
- garantire la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico (costituzione di reti di epidemio-sorveglianza);
- rappresentare la fonte di informazioni essenziale per la programmazione e l'esecuzione dei controlli in materia di identificazione degli animali;
- assicurare l'erogazione ed il controllo dei regimi di aiuto comunitari;
- fornire il necessario supporto per la trasmissione di informazioni ai consumatori.

MARCHI AURICOLARI

Sono indispensabili per l'identificazione degli animali nati in stalla od importati o destinati ad essere esportati. Il sistema di marchiatura differisce leggermente per le diverse specie allevate. I marchi riportano dei codici identificativi alfanumerici (Figura 2): sigla Stato membro (IT per Italia); codice ISTAT Provincia e numero identificativo del capo (per un totale di 12 cifre). Le marche, progettate in modo da non essere tolte se

non mediante rottura di queste, sono fornite da Ditte autorizzate e non devono essere manomissibili, né riutilizzabili.

Il marchio auricolare è composto di 2 parti (maschio e femmina), di lunghezza pari a 45-55 mm. e con caratteri di dimensione minima di 5 mm.



Figura 2. Esempi di marca auricolare

REGISTRO AZIENDALE DI STALLA, MOVIMENTAZIONE BESTIAME ED ALTRI DOCUMENTI

Gli allevatori di bovini, bufalini, equidi, suini (compresi i cinghiali) e ovi-caprini destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, sono obbligati a tenere un registro di carico-scarico (registro aziendale) degli animali, che è il documento ufficiale sul quale devono essere registrati tutti gli eventi (nascite, morti, trasferimenti per vita o per macello) da esibire nei controlli ufficiali. Può essere su supporto cartaceo od informatico ed è vidimato dal Servizio Veterinario delle ASL.

Per ogni animale detenuto in azienda vanno segnalati:

- il n° ordine, marchio d'identificazione, razza, sesso, codice madre, motivo di ingresso, data nascita.

Inoltre vanno segnalati:

- il motivo di ingresso, data ingresso, provenienza, estremi del modello 4;
- a destinazione, motivo di uscita, data di vendita, estremi del modello 4;
- per ogni animale che muore in azienda: motivo e data del decesso.

Il registro di carico-scarico (cartaceo od informatico) deve essere costantemente ag-

La cedola identificativa del bovino (Figura 3) è un modulo con i seguenti campi:

- NUOVA IDENTIFICAZIONE** (Sostituzione) e **CODICE IDENTIFICATIVO** (06700000100).
- CODICE A BARRE** e **Codice esteso** (IT 020 AT 054 B 126).
- Codice del marchio applicato** e **Data di nascita dell'animale** (11/07/1998).
- Data di nascita dell'animale** (11/07/1998) e **Data di applicazione del marchio** (15/08/1999).
- Data di ingresso in stalla** (10/08/1999) e **Razza** (BRUNA ALPINA).
- Origine dell'animale** (Paese Terzo) e **Paese di provenienza** (POLONIA).
- Detentore** (ROSSI MARIO) e **Proprietario** (BIANCHI CARLO).
- Data di compilazione** (27/08/1999) e **Firma** (ROSSI MARIO).

Figura 3. Cedola identificativa del bovino

Il Modello 4 (Figura 4) è una dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali, divisa in sezioni:

- A IDENTIFICAZIONE**: Dati generali dell'animale e del proprietario.
- B DICHIARAZIONE PER IL MACELLO**: Dichiarazione sulla destinazione all'abbattimento e sulla presenza di malattie.
- C DESTINAZIONE**: Dichiarazione sulla destinazione dell'animale (allevamento, macello, ecc.).
- D TRASPORTO**: Dati relativi al trasporto dell'animale.
- E ATTESTAZIONI SANITARIE**: Dichiarazione sulla salute dell'animale e sulla presenza di malattie.

Figura 4. Modello 4

giornato secondo le cadenze previste (diverse da specie a specie) ed è vidimato dal Servizio Veterinario della ASL competente:

- Suini entro 3 giorni dall'acquisto o vendita o morte, 15 giorni dalla nascita;
- Ovi-caprini entro 7 giorni dall'acquisto o vendita o morte; 15 giorni dalla nascita;
- Bovini/bufalini entro 3 giorni dall'acquisto, dalla vendita, dalla morte e dalla marcatura;
- avicoli (>250 capi), è opportuno avere in azienda la "scheda ciclo" in cui riportare: numero degli animali acquistati e le relative date di arrivo; numero degli animali venduti e/o inoltrati al mattatoio; mortalità giornaliera. Per gli allevamenti di galline ovaiole, i cui cicli sono più lunghi (circa un anno e mezzo/due), si può registrare la mortalità settimanale.

L'animale durante il trasporto è accompagnato dal Modello 4, che contiene le informazioni riguardanti l'identificazione (parte A); le dichiarazioni per il macello riguardo ai trattamenti farmacologici o con sostanze vietate (ormoni) (parte B); la destinazione (parte C); i dati del trasportatore (parte D); e l'attestazione sanitaria del veterinario che ha visitato il capo prima dello spostamento (parte E).

Esso deve sempre essere compilato in almeno 4 copie: 1 per l'azienda di spedizione; 1 per il servizio veterinario della ASL di partenza; 1 per l'azienda di arrivo; 1 per il servizio veterinario della ASL di arrivo.

In caso di morte dell'animale in azienda l'allevatore deve:

- comunicare l'evento entro 24 ore al Servizio Veterinario dell'ASL competente per il territorio, affinché possa effettuare tempestivamente i relativi controlli sull'animale deceduto;
- compilare il riquadro relativo all'atte-

stazione di morte o decesso, le parti relative alla data del decesso ed il luogo, presente sul retro del Passaporto dell'animale che deve essere restituito al Servizio Veterinario dell'ASL competente per il territorio.

Altro documento a carico dell'allevatore è il **Registro dei trattamenti farmacologici**.

I proprietari e i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti devono tenere un registro vidimato dal Servizio Veterinario della ASL competente, da conservarsi per almeno 5 anni, assieme alle copie delle prescrizioni mediche (ricette) e alla documentazione di acquisto, in cui trascrivere i trattamenti effettuati e la somministrazione di mangimi medicati.

E' prevista, dietro apposita autorizzazione, la detenzione di scorte di medicinali purché sia responsabile un medico veterinario.

BOVINI

Dopo la marcatura l'allevatore deve compilare la cedola identificativa (figura 3), riportando le seguenti indicazioni:

- codice identificativo della madre;
- sesso;
- data di nascita;
- data applicazione marchio;
- data ingresso in stalla per bovini acquistati; razza;
- generalità e codice fiscale detentore e/o proprietario diverso.

Non è necessaria alcuna identificazione se la destinazione degli animali importati è un macello, purché la macellazione avvenga entro 20 giorni dal controllo di importazione. Ultimate le verifiche il nuovo capo sarà inserito nella Banca Dati Nazionale; solo a questo punto si potrà provvedere alla stampa e vidimazione del Documento di Identificazione Individuale (passaporto) dell'animale inserito in anagrafe.

I capi scambiati con i Paesi della Comunità Europea conservano i marchi auricolari originali e quindi non devono essere rimarcati. Gli animali scambiati con Paesi U.E. per i quali l'azienda di prima destinazione è rappresentata da un macello non devono essere iscritti in anagrafe.



OVINI E CAPRINI

Gli animali della specie ovina e caprina devono essere identificati con due distinti mezzi di identificazione: marchio auricolare ed un identificativo elettronico (endoluminale), anch'esso contenente le stesse informazioni identificative dell'azienda e del capo. A marzo di ogni anno si effettua un censi-

mento periodico con la registrazione nel registro di stalla del numero totale di ovini e di caprini presenti nell'allevamento e la data in cui è stato effettuato il rilevamento. Tali dati devono essere comunicati alla ASL che provvede alla vidimazione dei registri.

da utilizzare sono 10: 2 per la sigla IT; 8 per il codice aziendale (es. IT000PG000). Per le movimentazioni il detentore/proprietario degli animali, ha l'obbligo di:

- **redigere il modello 4 e registrare le movimentazioni in entrata ed in uscita dall'allevamento, entro 3 giorni dall'evento;**



mento periodico con la registrazione nel registro di stalla del numero totale di ovini e di caprini presenti nell'allevamento e la data in cui è stato effettuato il rilevamento. Tali dati devono essere comunicati alla ASL che provvede alla vidimazione dei registri.

SUINI

La registrazione degli allevamenti alla BDN prevede la specifica dell'orientamento produttivo (a. da riproduzione; da riproduzione a ciclo aperto o chiuso; da ingrasso; stalla di sosta e centro di raccolta). Anche i suini devono essere identificati nell'azienda di origine, a cura e spese del detentore, entro settanta giorni dalla nascita, mediante un tatuaggio sull'orecchio sinistro. I caratteri

- **comunicare alla BDN entro sette giorni i dati relativi alle movimentazioni di animali;**
- **una volta all'anno va segnalato alla BDN la consistenza totale ed il numero di riproduttori.**

EQUIDI

Essi devono essere identificati mediante l'applicazione di un dispositivo elettronico di identificazione individuale e devono essere dotati di un documento di identificazione (passaporto). L'identificazione deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno di nascita o entro 6 mesi dalla data di nascita e comunque prima di lasciare l'allevamento senza la madre.

Il benessere animale

Negli anni si sono verificate profonde modifiche dei sistemi d'allevamento degli animali ad interesse zootecnico e della relativa nutrizione.

In parallelo anche la percezione e la co-

in modo che possano fornire produzioni di migliore qualità a maggior redditività.

Per gli animali da reddito le norme riguardano l'allevamento, il trasporto ed il macello. La normativa di riferimento è ricon-

scienza umana ha subito delle evoluzioni, sulla spinta di motivazioni non produttivistiche (ideologiche, religiose, salutistiche), che hanno indirizzato l'attenzione verso la cura del benessere degli animali allevati (fatto che NON E' in conflitto con l'obiettivo dell'allevatore di creare reddito).

Si è assistito, quindi, ad un crescente interesse della società verso modelli d'allevamento più vicini alle esigenze etologiche dell'animale come risposta alla nuova visione etica dell'uomo.

Occorre predisporre le condizioni di ambiente e di vita ideali per le specie ad interesse zootecnico, in modo da avere animali più sani, a cui sono assicurate le necessità comportamentali proprie della specie,

ducibile a due grandi gruppi:

- **normative generali (orizzontali) che stabiliscono norme di principio applicabili a tutti gli animali allevati;**
- **normative specifiche (verticali) relative alle specificità della singola specie allevata, alla particolarità di produzione ed indirizzo produttivo.**

Le normative generali introducono i principi di base per garantire il rispetto delle principali esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali e stabiliscono alcuni requisiti per gli impianti in cui essi sono allevati; si applicano a "qualsiasi animale,

inclusi pesci rettili ed anfibi, allevato per la produzione di alimenti per l'uomo, lana, pelli, pellicce, altri fini agricoli", mentre sono esclusi quelli:

- **esclusivamente destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, attività culturali o sportive;**
- **utilizzati a fini sperimentali.**

La responsabilità della sua corretta applicazione è affidata, in primo luogo, al proprietario o detentore degli animali, che deve adottare le misure necessarie affinché tutti gli animali siano allevati nel rispetto del loro benessere e non vengano provocati loro dolore, sofferenze o lesioni inutili.

Le normative verticali sono norme destinate a singole specie o categorie:

- **il decreto legislativo n. 533/92 (Attuazione della direttiva 91/629/CEE) stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;**
- **il decreto legislativo, n. 534/92, (Attuazione della direttiva 91/630/CEE) stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;**
- **il decreto legislativo n.267/2003 (Attuazione delle direttive 1994/74 e 2002/04) stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.**

Il controllo sull'adempimento a tale responsabilità (il ricovero, l'alimentazione e le cure) è affidato invece alle Autorità Sanitarie Locali.

In sintesi, occorre che:

- a.** tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento devono essere ispezionati almeno una volta al giorno;
- b.** deve essere disponibile un'adeguata il-

luminazione fissa o mobile per consentire l'ispezione completa;

- c.** il proprietario/possessore deve compilare e conservare il registro dei trattamenti terapeutici effettuati;
- d.** gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato dopo aver consultato un medico veterinario;
- e.** i fabbricati, i locali di stabulazione, i recinti e le attrezzature devono essere costruiti in materiale non nocivo e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati;
- f.** la libertà di movimento propria dell'animale non deve essere limitata;
- g.** gli animali non devono essere costantemente al buio;
- h.** la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi;
- i.** gli animali custoditi negli allevamenti all'aperto devono avere la possibilità di avere un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai rischi;
- j.** agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, sufficiente a mantenere la buona salute e soddisfarne le esigenze nutrizionali;
- k.** è vietato effettuare mutilazioni e altre pratiche se non sotto il controllo di un medico veterinario. Le mutilazioni sono giustificate solo a fini terapeutici.

La sicurezza alimentare: la rintracciabilità e il pacchetto igiene

Con il termine "Pacchetto Igiene" si indicano, comunemente, i nove Regolamenti emanati tra il 2004 e il 2005 i quali, assieme al Regolamento (CE) 178/2002, fissano i principi comunitari in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e dei mangimi e disciplinano il regime dei controlli.

TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI

L'impianto normativo comunitario in materia di sicurezza alimentare è stato ridisegnato dal Regolamento (CE) n. 178/2002, che introduce il principio fondamentale di un approccio integrato di filiera: ciò comporta la responsabilizzazione di tutti gli operatori della filiera alimentare, dalla produzione agricola primaria alla distribuzione finale al consumatore, ristorazione compresa.

Tutti gli operatori devono avere a disposizione le seguenti informazioni per dimostrare da chi hanno ricevuto un alimento o un mangime:

- **nominativo del fornitore, (es. sede sociale, stabilimento di provenienza dell'alimento o del mangime, ecc.);**
- **natura dei beni ricevuti (es. denominazione, presentazione, ecc.);**
- **indicazioni riferite ai fini dell'individuazione del prodotto (es. partita, lotto, consegna ecc.).**

Ciascun operatore deve disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese a cui ha fornito i propri prodotti dimostrando all'Autorità di controllo l'implementazione di un sistema idoneo all'identificazione di tutti i clienti e relative forniture (es: raccolta fatture, registri carico/scarico, ragione sociale, indirizzo, numero telefonico ecc.). Il regolamento definisce la "tracciabilità di

prodotto" ed estende il campo di applicazione della legislazione alimentare anche ai mangimi. Rimangono escluse la produzione primaria per uso domestico privato e la preparazione, la manipolazione, la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato.

PACCHETTO IGIENE

Un insieme delle componenti del nuovo quadro normativo europeo è rappresentato dal "Pacchetto Igiene", al quale si affianca il regolamento sui controlli ufficiali di mangimi ed alimenti, complessivamente destinati a razionalizzare e unificare la normativa comunitaria in materia di igiene dei prodotti alimentari e di controlli ufficiali. I provvedimenti, in applicazione dal 1° gennaio 2006, sono:

- **il Regolamento (CE) 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;**
- **il Regolamento (CE) 853/2004 che definisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;**
- **la direttiva 41/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano;**

- il Regolamento (CE) 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- il Regolamento (CE) 882/2004 relativo ai controlli e verifica della conformità in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Il "pacchetto igiene" è completato da provvedimenti che regolano i singoli aspetti delle produzioni alimentari: requisiti per l'igiene dei mangimi; criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; organizzazione di controlli ufficiali (regolamenti (CE) 2073, 2074, 2075 e 2076 del 2005).

Dei regolamenti facenti parte del "Pacchetto igiene", oltre al Regolamento (CE) 178/2002, solamente i primi due (Regolamento (CE) 852/2004 e 853/2004) interessano direttamente il produttore zootecnico, in quanto definiscono le Norme generali e particolari che lo stesso deve adottare ed osservare nella propria attività produttiva. Gli altri regolamenti, invece, sono destinati alle Autorità competenti di controllo dettando le norme e le modalità con cui queste devono indirizzare gli operatori della filiera, dal settore primario alla distribuzione, nella corretta applicazione delle norme a tutela della sanità degli alimenti e del consumatore finale. Per tale motivo non sono dettagliati in questa guida.

Il "pacchetto igiene" individua due interlocutori:

- **l'Operatore del Settore Alimentare (detto anche OSA) svolge le attività connesse alla produzione (allevatore ed agricoltore), trasformazione e distribuzione degli alimenti (ad es. i caseifici, i supermercati, ecc...).** Il Regolamento (CE) 852/2004 e Regolamento (CE) 853/2004 sono rivolti unicamente

all'OSA e lo individuano come unico responsabile della salubrità degli alimenti che produce;

- **L'Autorità Competente che effettua l'attività di controllo sanitario.** I Regolamenti (CE) 854/2004 e 882/2004 sono rivolti a chi deve verificare la sicurezza alimentare lungo tutta la filiera.

IL REGOLAMENTO (CE) 852/2004

Detta le norme generali in materia di igiene di qualunque prodotto alimentare ed è quindi rivolto a tutti gli OSA:

- **definisce i requisiti generali ed indica i criteri specifici ed i metodi di controllo in materia di igiene, validi anche per la produzione primaria;**
- **analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo e conferma del sistema HACCP che si applica nelle fasi successive alla produzione (trasformazione ecc);**
- **rimangono in vigore i manuali di buona prassi (Direttiva 93/43/CEE);**
- **viene promossa l'elaborazione e la divulgazione di manuali di buona prassi comunitari e nazionali, ad applicazione volontaria;**
- **un sistema di registrazione (anagrafe) e riconoscimento di tutte le imprese della filiera da parte dell'Autorità Sanitaria, che sostituisce quello dell'autorizzazione sanitaria.**

A CHI SI APPLICA IL REG (CE) 852/04?

Si applica alla filiera dei prodotti di origine animale e vegetale e degli alimenti destinati agli animali, compresa la produzione primaria, intesa come "tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto (fieno), la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione";



l'allevatore NON è obbligato all'adozione del sistema HACCP, ma è invitato ad adottare manuali di buona prassi di produzione; esso NON si applica alla produzione primaria per uso domestico privato, alle forniture di piccoli quantitativi in ambito locale (provincia e province limitrofe) di prodotti primari dal produttore al consumatore.

L'allevatore è tenuto a:

- **obbligo di notifica ai fini della registrazione.** Gli allevatori devono notificare al comune ed al Servizio veterinario della A.S.L. l'inizio attività con D.I.A. semplice (dichiarazione di inizio attività);
- **se attuano anche parte della trasformazione o di altra fase della filiera sono tenuti a produrre D.I.A. differita che include anche la relazione tecnica sulle strutture, per consentire all'autorità competente l'organizzazione dei controlli previsti e la dichiarazione del pos-**

sesso dei requisiti igienico sanitari. In questo caso il produttore è tenuto alla predisposizione di piani di HACCP.

Altre attività soggette a notifica alle quali non si applica il riconoscimento previsto sono:

- **la vendita in ambito locale al consumatore finale ed agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione di carni di pollame e lagomorfi, macellate nell'azienda agricola di allevamento, fino a un massimo di 1.000 capi avicoli;**
- **la vendita diretta di latte crudo al consumatore finale, anche tramite distributori automatici.**

Tutti gli operatori devono attuare un sistema di rintracciabilità. In sintesi il produttore deve:

- **tenere traccia di tutta la documentazione relativa ai mangimi, farmaci, fitofarmaci e presidi sanitari utilizzati (fornitore, tipologia, quantità, lotto ecc.);**



- elenco dei trattamenti sanitari effettuati, con relativa prescrizione veterinaria.

IL REGOLAMENTO (CE) 853/2004

Tale regolamento stabilisce norme specifiche in materia di igiene che integrano quelle contenute nel precedente Regolamento e sono riferite soltanto a chi produce alimenti di origine animale, trasformati o meno. Il Regolamento non si applica al commercio al dettaglio, né alla produzione primaria per il consumo domestico.

Tale Regolamento si applica al prodotto primario quando la produzione viene trasformata (macello aziendale e/o vendita della produzione in azienda al banco) o stoccata in azienda (latte).

CAMPO DI APPLICAZIONE

“Tutti gli alimenti di origine animale, com-

presi il miele e il sangue; molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano”. Sono esclusi, oltre alle preparazioni per uso domestico privato:

- gli alimenti che contengono prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale;
- la fornitura diretta di piccoli quantitativi al consumatore finale;
- commercio al dettaglio.

Il Regolamento stabilisce che:

- gli stabilimenti adibiti alle lavorazioni di prodotti animali devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali competenti;
- non si applica agli stabilimenti che esercitano attività di produzione primaria, trasporto, magazzinaggio di prodotti che NON vanno stoccati a temperatura

controllata;

- i prodotti di origine animale devono essere contrassegnati, nei casi previsti, da un apposito bollo sanitario;
- sono invece interessati gli stabilimenti che preparano e manipolano alimenti destinati alla commercializzazione (impianti di macellazione, salumifici, caseifici, mercati ittici, ecc.);
- ogni stabilimento che lavora prodotti animali deve essere necessariamente soggetto ad un riconoscimento da parte dell'autorità competente che verifica la rispondenza dei requisiti.

REGISTRAZIONE E RICONOSCIMENTO

La registrazione ha lo scopo di indicare alle autorità competenti la localizzazione delle imprese alimentari e definire con precisione le attività svolte dalle stesse, in modo da attuare i controlli ufficiali previsti. Tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti devono essere registrate all'ASL tramite notifica e notifica differita, allegando ad essa una relazione tecnica descrittiva delle attività svolte, al Comune e per conoscenza alla ASL.

La registrazione auto-certifica il possesso dei requisiti minimi in funzione dell'attività svolta e quindi in caso di false dichiarazioni si rischia denuncia penale ai sensi del D.P.R. 445/2000.

AUTOCONTROLLO

È prevista l'adozione di manuali di autocontrollo e di “manuali di corretta prassi operativa” che dovrebbero incoraggiare l'uso di pratiche adeguate in materia di igiene. L'obbligo di predisporre un sistema HACCP è solo per le fasi successive alla produzione primaria. I manuali di corretta prassi operativa devono essere integrati con l'indicazio-

ne delle buone pratiche di produzione che fanno riferimento ad una definizione generale dei requisiti in materia di igiene specifici per la produzione primaria.

Tali requisiti fanno riferimento alla necessità di assicurare che i prodotti agricoli siano protetti da contaminazioni (derivanti dall'aria, dal suolo, dall'acqua, dai mangimi, dai fertilizzanti, dai medicinali veterinari, dai prodotti fitosanitari). A tale proposito è prevista l'adozione di adeguate misure di controllo dei rischi e buone pratiche nella gestione aziendale, rispettivamente distinte tra produzione primaria di origine animale e vegetale (per esempio pulizia e disinfezione degli impianti, dei magazzini e delle attrezzature,

compreso il trasporto, misure per garantire la salute e il benessere animale, la salute delle piante, monitoraggio e controllo delle zoonosi, gestione dei rifiuti e degli animali morti, utilizzo corretto dei prodotti fitosanitari e biocidi, formazione del personale, ecc). I manuali di corretta prassi operativa dovranno essere valutati da ciascun Stato membro, e si incoraggia affinché vengano elaborati manuali nazionali, anche se gli OSA possono usare tali manuali su base volontaria ed individuale.



Opuscolo realizzato nell'ambito del progetto
INFO(PAC)K: la PAC informa, Regione
Umbria, Programma di Sviluppo Rurale per
l'Umbria 2007-2013,
misura 111, azione a) Attività informative:
Interventi a favore del settore zootecnico.

finiade



Via Risorgimento, 3/B - 06051
Casalina di Deruta (PG) - Italia
Tel 075.9724274 - Fax 075.973382
e-mail: cesar@cesarweb.com
website: www.cesarweb.com